

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-16 novembre 2023 – Focus su versamento imposta sostitutiva rivalutazione criptovalute

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 16 novembre, oltre ai consueti appuntamenti periodici tra cui quelli in scadenza il 15 e il 16 novembre, quali il versamento dell'IVA per i soggetti mensili e per quelli trimestrali, ci sono alcuni particolari adempimenti, tra cui:

- entro il 10 novembre, l'invio, da parte dei CAF, dei modelli 730 integrativi presentati dai contribuenti entro il 25 ottobre;

- entro il 15 novembre, il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023 nonché le rate delle rivalutazioni eseguite nelle passate edizioni dell'agevolazione (seconda rata per i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e terza rata per quelli posseduti al 1° gennaio 2021);

- sempre entro il 15 novembre, il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle criptovalute detenute al 1° gennaio 2023.

1

MERCOLEDÌ

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

SCRITTURE CONTABILI	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 ottobre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>
----------------------------	--

10 VENERDÌ	<p>Assistenza fiscale – Modello 730</p> <p>DICHIARAZIONI</p> <p>Attività - • Consegna da parte del CAF /professionista abilitato al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi; • Comunicazione al sostituto d’imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l’invio telematico all’Agenzia. <p>Soggetti obbligati - CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.</p> <p>Modalità - Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate.</p>
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Imposta di bollo – Versamenti rateali</p> <p>Attività - Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all’emissione di assegni circolari.</p> <p>Modalità - L’adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo “2505 – Bollo virtuale – rata.</p>

15 MERCOLEDÌ	<p>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</p> <p>COMUNICAZIONE</p> <p>Attività - Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italia-</p>
---------------------	---

	<p>ne.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2023 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p>Attività - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.</p> <p>Entro lo stesso termine va versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022; • la terza ed ultima rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021. <p>Soggetti obbligati - Possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili; • terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; • terreni agricoli. <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% e può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15/11/2023; • 15/11/2024; • 15/11/2025. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p>Attività - Versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023.</p> <p>Entro lo stesso termine va versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022; • la terza ed ultima rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021. <p>Soggetti obbligati - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.</p> <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 15/11/2023; • 15/11/2024; • 15/11/2025. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.</p>
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bol-la di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio</p>

	1997, opportunamente integrato.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Regolarizzazione agevolata criptoalute – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 2 ottobre ed è stata prorogata dall'art. 2 del D.L. n. 132/2023.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle criptoalute detenute al 1° gennaio 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptoalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p> <p>Modalità - Per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze delle c.d. criptoalute (lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986), per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a</p>

	<p>un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.</p> <p>L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023.</p> <p>Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.</p> <p>Per il versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1715" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime dichiarativo"; • "1716" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito"; • "1717" denominato "Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • "1727" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197". <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>

16 GIOVEDÌ



ACCISE


Accise


Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui

	<p>all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</p> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. <p>Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi ENC - Versamento</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per</p>

	<p>l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

	<p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'Irpef sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di ottobre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto</p>

	<p>di agenzia corrisposto nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del</p>

	<p>reddito di lavoro dipendente”.</p> <p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l’esercizio di arti e professioni.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal</p>

	<p>01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 – Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di ottobre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 – Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addi-</p>

	<p>zionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6010 - Versamento Iva mensile-ottobre".</p>
IVA	<p>Liquidazione IVA periodica - Soggetti trimestrali ordinari</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6033 - Versamento Iva trimestrale - Terzo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p>

	<p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "<i>rappresentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Pagamento da parte degli assicuratori dell'acconto, nella misura del 12,5%, dell'imposta sui premi ed accessori dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 25 OTTOBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle criptovalute

Scade il 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che già detenevano criptovalute alla data del 1° gennaio 2023 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute.

La rivalutazione avviene a condizione che il costo o valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%.

Soggetti interessati

Sono interessati alla norma agevolativa i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 e che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute.

Criptovalute rivalutabili

Per criptovalute rivalutabili, ai sensi del comma c-sexies) dell'art. 67 comma 1 del TUIR, si intendono le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

A tal fine, per "cripto-attività" si intende una **rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente**, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 15 novembre 2023 (scadenza prorogata dal precedente 30 giugno 2023, in forza di quanto disposto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87 e dal 30 novembre 2023 in forza del disposto dell'art. 2, D.L. n. 132/2023).

Determinazione del valore da rivalutare

Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla **piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa**.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.

Il valore rideterminato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso della cripto-attività o permuta con altre cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni (come, ad esempio, nel caso di acquisto di un NFT con bitcoin).



Attenzione

Nel caso in cui il contribuente detenga più crypto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a **rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione**.

Modalità operative

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze delle c.d. criptovalute (lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR), **per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore a tale data**, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, **a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%**.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un **massimo di tre rate annuali di pari importo**, a partire dal 15 novembre 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.



Attenzione

Per **perfezionare il regime agevolato** in argomento, è necessario che entro il predetto termine il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, con Risoluzione n. 36/E/2023 sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- "1715" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo";
- "1716" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito";
- "1717" denominato "Imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "1727" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Per il codice tributo "1716", indicare altresì nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif." il mese cui si riferisce il versamento, nel formato "00MM";

In caso di utilizzo del codice tributo "1717", gli eventuali interessi dovuti sono cumulati al tributo stesso.



Attenzione

L'assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto **non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili** ai sensi del comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR.